



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI FERMO

**16 MAGGIO 2023 ORE 15.30**

**ASPETTI PRATICI DELLA RIFORMA DEL  
PROCESSO CIVILE (RIFORMA  
CARTABIA) IN MATERIA DI NOTIFICHE  
ED ESECUZIONI**

**SALUTI**

*Avv. Fabiana Screpante* - Presidente del COA di Fermo

**RELATORE**

***Dott. Nicola Cecoro***

Dirigente U.N.E.P. presso il Tribunale di Fermo

**ARGOMENTI TRATTATI**

- ***NOTIFICHE***
- ***ESECUZIONI***
- ***TITOLO ESECUTIVO E ATTO DI PRECETTO***
- ***RICERCHE CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492 BIS C.P.C.)***

**MODERANO**

***Avv. Alessia Capretti***

- Consigliere C.O.A. di Fermo

***Avv. Michele Ferrini***

- Consigliere C.O.A. di Fermo

Per partecipare all'evento, sarà necessario collegarsi al seguente link "Zoom":

<https://us02web.zoom.us/j/84892076181>

L'evento è accreditato da parte del COA di Fermo per n. 2 crediti ordinari

# **EVENTO FORMATIVO**

16 MAGGIO 2023 – ORE 15:30

“ASPETTI PRATICI DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (RIFORMA CARTABIA) IN MATERIA DI NOTIFICHE ED ESECUZIONI”

(D.Lgs n. 149/2022, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)  
(entrata in vigore il 28.2.2023)

## **ARGOMENTI TRATTATI**

- NOTIFICHE
- TITOLO ESECUTIVO ED ATTO DI PRECETTO
- RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492 BIS CPC)
- ESECUZIONI

## **RELATORE**

DR. NICOLA CECORO  
(DIRIGENTE UNEP TRIBUNALE DI FERMO)

## **MODERATORI**

AVV. ALESSIA CAPRETTI (Consigliere C.O.A. di Fermo)  
AVV. MICHELE FERRINI (Consigliere C.O.A. di Fermo)

# **INDICE**

## **NOTIFICHE**

- normativa > da pag. 4 a pag. 9
- osservazioni > pag. 10
- schema riepilogativo > pag. 11
- modulistica > da pag. 12 a pag. 14

## **TITOLO ESECUTIVO ED ATTO DI PRECETTO**

- normativa > da pag. 16 a pag. 21
- osservazioni > pag. 22
- schema riepilogativo > pag. 23
- modulistica > da pag. 24 a pag. 26

## **RICERCHE CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (ART. 492 BIS CPC)**

- normativa > da pag. 28 a pag. 31
- osservazioni > da pag. 32 a pag. 33
- schema riepilogativo > pag. 34
- modulistica > da pag. 35 a pag. 40

## **ESECUZIONI**

- normativa > da pag. 42 a pag. 43
- osservazioni > pag. 44
- schema riepilogativo > pag. 45
- modulistica > da pag. 46 a pag. 51

# **NOTIFICHE**

# NORMATIVA

## VECCHIO TESTO

### **Art. 137 cpc (notificazioni)**

*Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.*

*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.*

*Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.*

*Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

*Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136*

## NUOVO TESTO

### **Art. 137 cpc (notificazioni)**

*Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.*

*L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.*

*Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.*

*Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

*Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136*

***L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.***

***L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiara che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.***

## **VECCHIO TESTO**

### **Art. 147 cpc**

*(Tempo delle notificazioni)*

*Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.*

## **NUOVO TESTO**

### **Art. 147 cpc**

*(Tempo delle notificazioni)*

*Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.*

*Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.*

*Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.*

## VECCHIO TESTO

### **Art. 149-bis cpc**

*(Notificazione a mezzo posta elettronica)*

*Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.*

*Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni*

*La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.*

*L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.*

*Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.*

*Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.*

## NUOVO TESTO

### **Art. 149-bis cpc**

*(Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario)*

***L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.***

*Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.*

*La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.*

*L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.*

*Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.*

*Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.*

# **LEGGE N. 53/1994**

## **NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI**

a) L'AVVOCATO, PER POTER EFFETTUARE LE NOTIFICHE IN PROPRIO, DEVE POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

- iscrizione all'Albo degli Avvocati
- preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, al cui Albo il professionista è iscritto (art. 7).  
Tale autorizzazione è richiesta a pena di nullità (in tal senso: Cass. Civ. 05.08.2004 n.15081);
- procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 cpc. (art.1);
- registro cronologico (art. 8).

b) FORME DI NOTIFICA

### **Notifica diretta**

Questo tipo di notifica si esegue con la consegna dell'atto, da parte dell'avvocato, nel domicilio del destinatario solo nel caso in cui:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte;
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo dell'avvocato notificante;

L'atto dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo entrambi gli avvocati notificanti e destinatario sono iscritti.

### **Notifica a mezzo del servizio postale**

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- reperire le speciali buste e i moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari;
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della cause, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso proc. e dom. avv. ... ), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto.

### **Notifica a mezzo posta elettronica certificata** (Art. 3-ter, Legge n. 53/94)

1) L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

a-1) I pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente sono:

- ReGIndE > Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata dei seguenti soggetti: appartenenti ad un ente pubblico; professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un

ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia;

- REGISTRO PP.AA > Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi del DL 179/2012, art 16, comma 12, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli unep e dagli avvocati. Tale registro doveva essere completato entro il 30.11.2014, ma, ad oggi, ancora risulta incompleto. Detto registro è consultabile tramite l'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, ma è necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB, ecc.) contenente un certificato di autenticazione;
  - IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni > tale elenco è tornato valido, per le notifiche a mezzo pec, dal 17 luglio 2020, a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risulti presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione (art. 28 DL 76/2020);
  - INAD > Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall'art. 6 quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (ad oggi ancora non istituito);
  - INI-PEC: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 concernente "Codice dell'amministrazione digitale", introdotto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web senza necessità di autenticazione
- b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
- 2) Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
- a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
  - b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
- 3) Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

## **Art. 359 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

1) L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6 bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2) Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
- f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;
- g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
- h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

## OSSERVAZIONI

- la riforma del processo civile (riforma Cartabia) si applica alle notifiche degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile, relative ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, data di entrata in vigore della riforma;
- i soggetti notificatori sono rimasti, esclusivamente, l'ufficiale giudiziario e l'avvocato. Altri soggetti (notai, commercialisti, ecc...) non sono legittimati a notificare;
- la novità principale introdotta dalla riforma del processo civile (art. 137 cpc) consiste nell'obbligo, da parte dell'avvocato, di effettuare le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, ai destinatari muniti di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente.  
Per tali destinatari, è possibile la notifica a mani e/o a mezzo posta da parte dell'avvocato/ufficiale giudiziario, solo qualora la notifica eseguita dall'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario ovvero per causa imputabile al destinatario e non sia stato possibile procedere, successivamente, all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, ancora non istituito.  
In tali casi, l'avvocato, quando richiede la notifica all'ufficiale giudiziario, deve dichiarare i motivi per cui non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 137, comma 7, cpc).  
Va precisato che detta dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc, non va fatta dagli altri soggetti richiedenti la notifica, diversi dagli avvocati (ad esempio notai, commercialisti, ecc...), in quanto gli stessi non sono legittimati a notificare;
- altra novità importante riguarda l'orario delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.  
Le stesse, invero, a seguito dell'entrata in vigore della riforma, possono essere eseguite senza limiti di orari.  
Tuttavia, per tali notifiche bisogna distinguere il momento di perfezionamento per il notificante e per il destinatario:
  - a) per il notificante, le notifiche si intendono perfezionate nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
  - b) per il destinatario, le notifiche si intendono perfezionate nel momento in cui è generata la ricevuta di consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifica si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7

# SCHEMA RIEPILOGATIVO

## ORGANI/SOGGETTI NOTIFICATORI (ANTE E POST RIFORMA)

- ufficiale giudiziario
- avvocato

Altri soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario e dall'avvocato non sono legittimati a notificare (ad esempio > notai, commercialisti, ecc...)

## MODALITA' DI NOTIFICA

(ANTE RIFORMA)

- **ufficiale giudiziario:**

- a) a mani (137 e seguenti cpc)
- b) a mezzo posta (art. 149 cpc)
- c) a mezzo posta elettronica certificata (art. 149 bis, cpc)

(tale modalità di notifica, tuttavia, non poteva essere utilizzata dall'ufficiale giudiziario, in mancanza del decreto del Ministero della giustizia di cui all'art. 149 bis, 4° comma, cpc)

- **avvocato:**

- a) a mani (legge 53/1994)
- b) a mezzo posta (legge 53/1994)
- c) a mezzo posta elettronica certificata (legge 53/1994, art. 3 ter)

(POST RIFORMA)

- **avvocato:**

A mezzo posta elettronica certificata, in caso di destinatario munito di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;

- **avvocato/ufficiale giudiziario:**

- a) la notifica viene eseguita dall'avvocato/ufficiale giudiziario, a mezzo posta e/o a mani, in caso di destinatario non munito di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- b) la notifica viene eseguita dall'avvocato/ufficiale giudiziario, a mezzo posta e/o a mani, qualora non sia stato possibile, per l'avvocato, eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata abbia avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario (ad esempio, malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata dovuta al gestore);
- c) la notifica viene eseguita dall'avvocato/ufficiale giudiziario, a mezzo posta e/o a mani, qualora non sia stato possibile, per l'avvocato, eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata abbia avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella pec piena o chiusa) e non sia stato possibile procedere, successivamente, all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, ancora non istituito.

# **MODULISTICA**

(PER LE NOTIFICHE RELATIVE A PROCEDIMENTI INSTAURATI PRIMA DEL 28.2.2023 E PER LE NOTIFICHE RICHIESTE DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI AVVOCATI)

**TRIBUNALE DI ..... - U.N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funziario UNEP del Tribunale di ....., ho notificato copia dell'antescritto atto a ....., residente/con sede in ....., mediante

(PER LE NOTIFICHE RICHIESTE DAGLI AVVOCATI,  
RELATIVE A PROCEDIMENTI INSTAURATI DOPO IL 28.2.2023)

**DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.**

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/2022, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. ...., quale procuratore di ....., chiede all'UNEP del Tribunale di ..... di notificare l'antescritto atto al destinatario ....., residente/con sede in ....., c.f./P.IVA ....., in quanto non è stato possibile eseguire la notifica al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per i seguenti motivi:

- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero la notifica, con tali modalità, ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario;
- il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero la notifica, con tali modalità, ha avuto esito negativo, per causa imputabile al destinatario, e non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in quanto ancora non istituita.

Luogo e data,

Firma

**TRIBUNALE DI ..... - U.N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funziario UNEP del Tribunale di ....., vista la richiesta e la dichiarazione dell'avv. ...., nella qualità, ho notificato copia dell'antescritto atto a ....., residente/con sede in ....., mediante

## CASI PARTICOLARI

Notifica a destinatario, persona fisica, munito di posta elettronica certificata iscritta nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente (Registro INI-PEC), in quanto titolare di ditta individuale o in quanto libero professionista:

- la notifica va, in ogni caso, eseguita a mezzo posta elettronica certificata;
- **in aggiunta**, è possibile eseguire la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, precisando nella dichiarazione 137, comma 7, cpc, che “il destinatario, come persona fisica, non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nel pubblico elenco I.N.A.D. (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese), previsto dalla normativa vigente, ma ancora non istituito”

Per tale fattispecie, di seguito si riporta fac-simile di dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc e relata di notifica.

### DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/2022, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. ...., quale procuratore di ....., chiede all’UNEP del Tribunale di Fermo di notificare l’antescritto atto al destinatario ....., residente/con sede in ....., c.f./P.IVA ....., in quanto non è stato possibile eseguire la notifica al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, poiché il destinatario, come persona fisica, non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nel pubblico elenco I.N.A.D. (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese), previsto dalla normativa vigente, ma non ancora istituito.

Fermo,

Firma

### TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P. RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, vista la richiesta e la dichiarazione dell’avv. ...., nella qualità, ho notificato copia dell’antescritto atto a ....., residente/con sede in ....., mediante consegna/invio

**TITOLO ESECUTIVO**  
**ED**  
**ATTO DI PRECETTO**

# **NORMATIVA**

## **VECCHIO TESTO**

### **Art. 475 cpc**

*(Spedizione in forma esecutiva)*

*Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.*

*La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.*

*La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:*

*"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".*

## **NUOVO TESTO**

### **Art. 475 cpc**

*(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)*

*Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.*

## **VECCHIO TESTO**

### **Art. 476 cpc**

*(Altre copie in forma esecutiva)*

*Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.*

*Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.*

*Sull'istanza si provvede con decreto.*

*Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.*

## **NUOVO TESTO**

**l'art. 476 cpc è stato abrogato**

## VECCHIO TESTO

### **Art. 479 cpc**

*(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)*

*Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.*

*La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.*

*Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente*

## NUOVO TESTO

### **Art. 479 cpc**

*(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)*

*Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo **in copia attestata conforme all'originale** e del precetto.*

*La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.*

*Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente*

## VECCHIO TESTO E NUOVO TESTO

*(l'art. 480 cpc non è stato novellato dalla riforma, ma viene qui riportato per motivi di opportunità).*

### **Art. 480 cpc**

*(Forma del precetto)*

*Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.*

*Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.*

*Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.*

*Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.*

## VECCHIO TESTO

### **Art. 654 cpc**

*(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)*

*L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.*

*Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.*

## NUOVO TESTO

### **Art. 654 cpc**

*(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)*

*L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.*

*Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.*

**Art. 196 octies, disp. att. cpc (aggiornato alla riforma Cartabia)**

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)

*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.*

*Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.*

**Art. 196 undecies, disp. att. cpc (aggiornato alla riforma Cartabia)**

(Modalità dell'attestazione di conformità)

*L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.*

*L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.*

*Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.*

*I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196 octies, 196 novies e 196 decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.*

## OSSERVAZIONI

a) la novità principale apportata dalla riforma del processo civile consiste nell'abolizione della formula esecutiva. Invero, in virtù del combinato disposto dei novellati artt. 475 e 479 cpc, per procedere all'esecuzione forzata, il titolo esecutivo non sarà più munito della formula esecutiva, ma basterà la notifica dello stesso in copia attestata conforme all'originale.

Occorre, tuttavia, precisare quanto segue:

- titoli esecutivi presenti nel fascicolo informatico > la copia attestata conforme all'originale viene formata dall'avvocato, previa estrazione dal fascicolo informatico;

Esempi di attestazione di conformità potrebbero essere le seguenti:

- "copia conforme all'originale, contenuto nel fascicolo informatico, formata ai sensi di legge"
- "copia conforme all'originale, contenuto nel fascicolo informatico, formata ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 cpc"

- titoli esecutivi non presenti nel fascicolo informatico (ad esempio i titoli esecutivi del Giudice di Pace) > la copia attestata conforme all'originale viene formata dal cancelliere, perché il titolo è contenuto nel fascicolo "cartaceo", depositato in cancelleria;

b) l'art. 476 cpc (altre copie in forma esecutiva), abolito dalla riforma del processo civile, disponeva che *"non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento, con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, ecc...."*.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma, le copie dei titoli esecutivi, attestate conforme agli originali, possono essere formate dal cancelliere/avvocato senza alcun limite numerico;

c) il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, decorsi i 40 giorni dalla notifica ed in mancanza di opposizione, per valere come titolo esecutivo, necessita, in ogni caso, del decreto di esecutorietà del Giudice che l'ha emesso (art. 654 cpc);

d) ai sensi dell'art. 654, comma 2, cpc, *"ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà"*.

Quindi, nell'atto di precetto non va più menzionata la data di apposizione della formula esecutiva, in quanto abolita, ma solo il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.

e) ai sensi dell'art. 480, comma 2, cpc, quando l'atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo (ad esempio l'atto di precetto su cambiale/assegno), è solo l'ufficiale giudiziario che può certificare che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale e non anche l'avvocato.

Pertanto, la notifica di tale atto di precetto può essere eseguita solo dall'ufficiale giudiziario e non anche dall'avvocato.

# **SCHEMA RIEPILOGATIVO**

## **ANTE RIFORMA**

- le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, andavano muniti della formula esecutiva (475 cpc);
- non poteva essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e per ottenere ulteriori copie esecutive bisognava presentare apposita istanza al capo dell'ufficio che l'aveva pronunciato (art. 476 cpc)
- l'esecuzione forzata andava preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 cpc);
- in ordine al decreto ingiuntivo (non immediatamente esecutivo), una volta notificato, non opposto e divenuto esecutivo, non occorre una nuova notificazione del medesimo ai fini dell'esecuzione, ma nel precetto doveva farsi menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (art. 654 cpc).

## **POST RIFORMA**

- le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale (475 cpc);
- le copie dei titoli esecutivi, attestate conforme agli originali, possono essere formate dal cancelliere/avvocato senza alcun limite numerico;
- l'esecuzione forzata va preceduta dalla notifica del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto (art. 479 cpc);
- riguardo il decreto ingiuntivo (non immediatamente esecutivo), una volta notificato, non opposto e divenuto esecutivo, non occorre una nuova notificazione del medesimo ai fini dell'esecuzione, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (art. 654 cpc).

# **MODULISTICA**

## **FAC-SIMILE ATTO DI PRECETTO**

Il sig. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), indirizzo Pec \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, nel cui studio, in \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato, come da procura stesa in calce (oppure a margine) del ricorso per decreto ingiuntivo....

### **PREMESSO**

- che l'istante è creditore nei confronti di \_\_\_\_\_ in forza di D.I. n. \_\_\_\_\_, emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, reso esecutivo con decreto emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ;

**“OMISSIS”**

**PER ATTO DI PRECETTO CONTENENTE LA TRASCRIZIONE DEL TITOLO  
(AD ESEMPIO, CAMBIALE E/O ASSEGNO)**

**DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.**

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/2022, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. ...., quale procuratore di .....,  
chiede all'UNEP del Tribunale di ..... di notificare l'antescritto atto al destinatario .....,  
residente/con sede in ....., c.f./P.IVA ....., in quanto non è stato possibile  
eseguire la notifica al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito  
certificato qualificato, per i seguenti motivi:

O il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi  
previsti dalla normativa vigente e la notifica va eseguita dall'ufficiale giudiziario, in quanto è necessario  
che lo stesso certifichi che la trascrizione integrale del titolo corrisponda esattamente al titolo originale (art.  
480, comma 2, cpc)

O il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi  
previsti dalla normativa vigente, ma la notifica va eseguita dall'ufficiale giudiziario, in quanto è necessario  
che lo stesso certifichi che la trascrizione integrale del titolo corrisponda esattamente al titolo originale (art.  
480, comma 2, cpc)

Luogo e data,

Firma

**TRIBUNALE DI ..... - U.N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funzionario UNEP del Tribunale di .....,  
vista la richiesta e la dichiarazione dell'avv. ...., nella qualità, ho notificato copia  
dell'antescritto atto a ....., residente/con sede in ....., mediante

**RICERCHE CON MODALITA'**  
**TELEMATICHE DEI BENI**  
**DA PIGNORARE**

# NORMATIVA

## VECCHIO TESTO

### **Art. 492-bis, cpc**

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

*Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.*

*Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.*

*Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.*

*L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.*

*Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.*

*Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.*

*Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.*

## NUOVO TESTO

### Art. 492-bis

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

*Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.*

*Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.*

*Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.*

*Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.*

*Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.*

*L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.*

*Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.*

*Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.*

*Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.*

*Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.*

## VECCHIO E NUOVO TESTO

*(l'art. 155 quater, disp. att. cpc, non è stato novellato)*

### **Art. 155 quater, disp. att. cpc**

**(Modalità di accesso alle banche dati)**

*Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492 bis del codice.*

*Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

*È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.*

*L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155 quinquies di queste disposizioni.*

## VECCHIO TESTO

### **Art. 155-quinquies, disp. att. cpc**

(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

*Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.*

*La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.*

## NUOVO TESTO

### **Art. 155 quinquies, disp. att. cpc**

(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

*Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.*

*L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.*

*Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.*

*Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.*

*La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.*

## OSSERVAZIONI

- a) non è più necessaria la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale per poter richiedere le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Tale autorizzazione è necessaria nel solo caso in cui il creditore voglia procedere a dette ricerche prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo (art. 492 bis, comma 2, cpc).

Pertanto, la richiesta di ricerche telematiche dei beni da pignorare va presentata direttamente all'ufficiale giudiziario, territorialmente competente (ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) (art. 492 bis, comma 1, cpc).

Tuttavia, al momento, l'ufficiale giudiziario non può procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in quanto non sono funzionanti le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del medesimo alle banche dati di cui al quarto comma dell'art. 492 bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 155-quinquies, disp. att. c.p.c., l'ufficiale giudiziario rilascerà all'istante l'attestazione di cui al primo comma del medesimo articolo, con la quale l'istante stesso potrà ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni ivi contenute.

- b) il termine di efficacia dell'atto di precetto (90 giorni dalla notifica, ex art. 481 cpc) rimane sospeso nei seguenti casi:

- art. 492 bis, comma 3, cpc > *“dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma”*;
- art. 155 quinquies, comma 3, disp. att. cpc > *“dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento”*

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito n. 3 diversi casi di calcolo del termine di efficacia del precetto, relativi alle ipotesi di sospensione del predetto termine, previste dalla normativa:

- 1) art. 492 bis, comma 3, cpc:

- atto di precetto notificato il 10.3.2022;
- istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare presentata all'ufficiale giudiziario/presidente del tribunale in data 15.3.2022 (sono decorsi 5 giorni dalla notifica del precetto);
- attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti (non sono decorsi i 10 giorni dalla notifica del precetto ex art. 482 cpc) ovvero provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza, rilasciati in data 20.3.2022 (dal 21.3.2022 torna a decorrere il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, cpc; nella fattispecie, i residui 85 giorni di efficacia del precetto scadranno, pertanto, in data 13.6.2022)

- 2) art. 155 quinquies, comma 3, disp. att. cpc (parte prima):

- atto di precetto notificato il 10.3.2022;
- istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare presentata all'ufficiale giudiziario in data 30.3.2022 (sono decorsi 20 giorni dalla notifica del precetto);
- attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche, in quanto non funzionanti le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto alle banche dati, rilasciata in data 10.4.2022 (dal 10.4.2022 il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, cpc, è sospeso per ulteriori 90 giorni, quindi fino al 9.7.2022; ciò vuol dire che il termine di efficacia del precetto tornerà a decorrere dal 10.7.2022 e, considerando che, al momento della presentazione dell'istanza ex art. 492 bis, cpc, avvenuta in data 30.3.2022, erano decorsi 20 giorni, nella fattispecie, vi sono altri 70 giorni di efficacia del precetto, che scadranno, pertanto, in data 18.9.2022);

- 3) art. 155 quinquies, comma 3, cpc (parte seconda):
- provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale rilasciato in data 10.3.2022;
  - precetto notificato il 20.3.2022;
  - il termine di 90 giorni di efficacia del precetto rimane sospeso sino al decorso di 90 giorni dal provvedimento del presidente del tribunale. Quindi, nel caso di specie, il termine di efficacia del precetto rimarrà sospeso sino al 8.6.2022, tornerà a decorrere dal 9.6.2022 e, di conseguenza, scadrà il 6.9.2022.
- c) ai sensi dell'art. 492, comma 9, cpc, *“nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza”*
- d) anche se non previsto dalla normativa, si rileva come sia opportuno indicare nel pignoramento anche la data di rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. cpc, in quanto, anche in detta ipotesi, vi è una sospensione del termine di efficacia dell'atto di precetto (di ulteriori 90 giorni), come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 155 quinquies, disp. att. cpc

# **SCHEMA RIEPILOGATIVO**

## **ANTE RIFORMA**

- l'istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare andava presentata al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore aveva la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492-bis, comma 1, cpc);
- il presidente rilasciava al creditore apposita autorizzazione, ai fini della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con la quale lo stesso creditore rivolgeva, successivamente, richiesta ai gestori delle banche dati, al fine di ottenere le informazioni ivi contenute (art. 155-quinquies, disp. att. cpc)

## **POST RIFORMA**

- l'istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare va presentata all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492-bis, comma 1, cpc);
- l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati e redige apposito verbale delle operazioni compiute (art. 492-bis, comma 4, cpc);
- tuttavia, al momento, poiché le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492-bis, quarto comma, e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile (art. 155-quinquies, comma 1, disp. att. cpc);
- il creditore, con l'attestazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario ex art. 155-quinquies, comma 1, disp. att. cpc, rivolge la richiesta ai gestori delle banche dati, al fine di ottenere le informazioni ivi contenute, in ordine ai beni del debitore da pignorare (art. 155-quinquies, comma 2, disp. att. cpc);
- l'istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare può essere presentata al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, prima della notifica del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 cpc, se vi è pericolo nel ritardo (art. 492-bis, comma 2, cpc);
- il presidente autorizza o rigetta la predetta istanza. In caso di autorizzazione, il creditore rivolge non all'ufficiale giudiziario, ma direttamente ai gestori delle banche dati, la richiesta di ricerca dei beni del debitore da pignorare (art. 492 bis, comma 2, cpc e art. 155-quinquies, comma 2, disp. att. cpc)

# **MODULISTICA**



**TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.**

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

E-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

**MODULO RICHIESTA RICERCHE CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA  
PIGNORARE (ART. 492-BIS CPC)**

**DATI DELL'AVVOCATO RICHIEDENTE**

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

DOMICILIO STUDIO LEGALE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

**DATI DEL CREDITORE**

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

RESIDENZA/SEDE \_\_\_\_\_

**DATI DEL DEBITORE**

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

RESIDENZA/SEDE \_\_\_\_\_

**-TITOLO ESECUTIVO:** \_\_\_\_\_

**- ATTO DI PRECETTO: NOTIFICATO IL \_\_\_\_\_, IMPORTO € \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, nella qualità,

**CHIEDE**

all'UNEP del Tribunale di Fermo che vengano eseguite, nei confronti del debitore suindicato, le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis, cpc, presso le banche dati in possesso o comunque consultabili dell'INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate.

Fermo, \_\_\_\_\_

Firma



## TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

**OGGETTO: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis cpc)**  
**(richiesta cronologico mod. C \_\_\_\_\_)**

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, con la presente:

- visto il decreto ingiuntivo n. ...., emesso il ..... dal Tribunale di ....., notificato in data ..... a ....., nato il ..... a ....., residente in ....., c.f. ...., dichiarato esecutivo dal ..... con decreto del .....
- visto l'atto di precetto notificato in data ..... al predetto debitore .....
- vista la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis cpc, relativa al debitore ....., presentata in data ..... dall'avv. ...., quale procuratore di .....

### ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 quinquies, disp. att. c.p.c., l'impossibilità, da parte di questo Ufficio, di dar seguito alla predetta richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in quanto non sono funzionanti le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma dell'art. 492 bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c.

Fermo,

Firma



## TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

- C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

Tel. 0734/224453

Email: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

**OGGETTO: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis cpc)**  
**(richiesta cronologico mod. C \_\_\_\_\_)**

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente UNEP del Tribunale di Fermo, con la presente:

- visto il decreto ingiuntivo n. ...., emesso il ..... dal Tribunale di ....., notificato in data ..... a ....., nato il ....., residente in ....., c.f. ...., dichiarato esecutivo dal ..... con decreto del .....
- visto l'atto di precetto notificato in data ..... al predetto debitore .....
- vista la richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex art. 492-bis cpc, relativa al debitore ....., presentata in data ..... dall'avv. ...., quale procuratore di .....

ATTESTA

ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c., di non poter dar seguito alla predetta richiesta di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, per mancanza dei presupposti (ad esempio, mancata decorrenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, di cui all'art. 482 c.p.c.).

Fermo,

Firma

**TRIBUNALE CIVILE DI \_\_\_\_\_**

**ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C., COMMA 2 C.P.C.**

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, presso il cui studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato,

**PREMESSO**

- che il sig. \_\_\_\_\_ è creditore nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, della somma di € \_\_\_\_\_ in virtù di decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, notificato il \_\_\_\_\_, dichiarato esecutivo con decreto emesso in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

- che in data \_\_\_\_\_ veniva notificato al debitore atto di precetto;

- che, prima del decorso del termine di cui all'art. 482 cpc/ovvero prima della notifica del precetto, è interesse del creditore procedere alle ricerche con modalità telematiche ex art. 492- bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., in quanto vi è pericolo nel ritardo;

Tutto ciò premesso, l'avv. \_\_\_\_\_ nella spiegata qualità, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492-bis, c.p.c e 155-quinquies, disp. att. c.p.c.,

**CHIEDE**

all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, di essere autorizzato ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, ai dati contenuti nel pubblico registro automobilistico ed ai dati in possesso degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall'INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane.

Luogo e data

Avv. \_\_\_\_\_

**ISTANZA EX ART. 492-BIS CPC E ARTT. 155-QUATER E QUINQUIES, DISP. ATT. C.P.C.**

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, presso il cui studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato,

**PREMESSO**

- che il sig. \_\_\_\_\_ è creditore nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, della somma di € \_\_\_\_\_ in virtù di decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- che detto D.I. è stato notificato al debitore in data \_\_\_\_\_, dichiarato esecutivo con decreto emesso in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- che in data \_\_\_\_\_ veniva notificato al debitore atto di precetto;
- che, in data \_\_\_\_\_, l'UNEP del Tribunale di \_\_\_\_\_ rilasciava in favore dell'istante attestazione ex art. 492- bis, c.p.c. e art. 155 quater e quinquies, disp. att. c.p.c.;

**OVVERO**

- che, in data \_\_\_\_\_, il Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_ rilasciava in favore dell'istante l'autorizzazione, ex art. 492-bis, comma 2, cpc, alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

Tutto ciò premesso, l'avv. \_\_\_\_\_ nella spiegata qualità, ai sensi dell'art. 492-bis, cpc, artt. 155- quater e quinquies, disp. att. c.p.c.,

**CHIEDE**

al \_\_\_\_\_ (indicare l'ufficio pubblico presso il quale si vuole eseguire la ricerca telematica dei beni del debitore; ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Centro per l'Impiego, ecc....) di conoscere, relativamente al debitore \_\_\_\_\_ tutte le informazioni inerenti la situazione patrimoniale del medesimo ed, in particolare, riguardo le cose e i crediti appartenenti allo stesso debitore da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Luogo e data

Avv. \_\_\_\_\_

# **ESECUZIONI**

## NORMATIVA

### VECCHIO TESTO

#### **Art. 492 cpc**

#### **(Forma del pignoramento)**

*Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.*

*Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.*

*Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.*

*Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.*

*Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.*

*Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.*

*Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore precedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.*

*Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.*

## NUOVO TESTO

### Art. 492 cpc

#### (Forma del pignoramento)

*Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.*

*Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.*

*Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.*

*Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.*

*Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.*

*Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.*

*Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore precedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.*

***Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza***

## **OSSERVAZIONI**

- a) le esecuzioni sono rimaste di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario.  
Pertanto, le notifiche degli atti di pignoramento (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis cpc, ecc...) non possono essere eseguite dagli avvocati in proprio, bensì esclusivamente dall'ufficiale giudiziario.  
Al momento, dette notifiche vengono effettuate dall'ufficiale giudiziario a mani e/o a mezzo posta, e non anche a mezzo posta elettronica certificata, in assenza del decreto del Ministero della Giustizia, di cui al comma 4, dell'art. 149 bis, c.p.c.
- b) la riforma Cartabia ha novellato, esclusivamente, il comma 8, dell'art. 492, cpc, prevedendo che *“nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza”*.  
Ciò in quanto il termine di efficacia dell'atto di precetto (90 giorni dalla notifica, ex art. 481 cpc), rimane sospeso, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 3, cpc dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma dello stesso art. 492 bis, cpc, e fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.  
Anche se non previsto dalla normativa, si rileva come sia opportuno indicare nel pignoramento anche la data di rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. cpc (impossibilità di eseguire le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare, in quanto non funzionanti le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati), in quanto, anche in detta ipotesi, vi è una sospensione del termine di efficacia dell'atto di precetto (di ulteriori 90 giorni), come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 155 quinquies, disp. att. cpc

## **SCHEMA RIEPILOGATIVO**

### **ANTE RIFORMA CARTABIA**

- le esecuzioni erano di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario
- le notifiche degli atti di pignoramento venivano eseguite dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e/o a mani

### **POST RIFORMA CARTABIA**

- le esecuzioni sono rimaste di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario
- le notifiche degli atti di pignoramento vengono eseguite dall'ufficiale giudiziario, al momento, a mezzo posta e/o a mani, non e non anche a mezzo posta elettronica certificata, in assenza del decreto del Ministero della Giustizia, di cui al comma 4, dell'art. 149 bis, c.p.c.
- il novellato comma 8 dell'art. 492, cpc, prevede che, nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

# **MODULISTICA**

## **FAC-SIMILE RELATE DI NOTIFICA PER ATTI DI PIGNORAMENTO**

*(PER DESTINATARI MUNITI DI PEC ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI PREVISTI DALLA  
NORMATIVA VIGENTE)*

TRIBUNALE DI ..... - U.N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funziario UNEP del Tribunale di ....., in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto atto a ....., residente in ....., mediante

*(PER DESTINATARI NON MUNITI DI PEC ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI PREVISTI DALLA  
NORMATIVA VIGENTE)*

TRIBUNALE DI .....- U.N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funziario UNEP del Tribunale di ....., ho notificato copia dell'antescritto atto a ....., residente in ....., mediante



## TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

### MODULO RICHIESTA ESECUZIONI

#### DATI DELL'AVVOCATO RICHIEDENTE

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

DOMICILIO STUDIO LEGALE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

#### DATI DEL CREDITORE

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

#### DATI DEL DEBITORE

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

- **TITOLO ESECUTIVO** \_\_\_\_\_, **NOTIFICATO IL** \_\_\_\_\_

- **ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL** \_\_\_\_\_, **IMPORTO €** \_\_\_\_\_

- **ART. 492 BIS, COMMA 1, CPC:** ISTANZA DI RICERCA CON MODALITA' TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE PRESENTATA IN DATA \_\_\_\_\_ ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_ - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO RILASCIATA IN DATA \_\_\_\_\_, EX ART. 492 BIS, COMMA 3, CPC/EX ART. 155 QUINQUIES, COMMA 1, DISP. ATT. CPC;

- **ART. 492 BIS, COMMA 2, CPC:** ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITA' TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE PRESENTATA IN DATA \_\_\_\_\_ AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_ - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/DI RIGETTO EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, nella qualità,

#### **CHIEDE**

che venga eseguito nei confronti del debitore suindicato:

- o PIGNORAMENTO MOBILIARE (il modulo non va compilato per i PIGNORAMENTI PRESSO TERZI – PIGNORAMENTI IMMOBILIARI – PIGNORAMENTI AUTO EX ART. 521 BIS CPC)
- o SFRATTO/RILASCIO IMMOBILE
- o CONSEGNA BENE MOBILE
- o OBBLIGO DI FARE/NON FARE
- o SEQUESTRO GIUDIZIARIO/CONSERVATIVO/PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Fermo, \_\_\_\_\_

Firma

## FAC-SIMILE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

### TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_ ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il sig. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), indirizzo Pec \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, nel cui studio, in \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato, come da procura stesa in calce (oppure a margine) all'atto di precetto notificato il \_\_\_\_\_ (oppure del presente atto/del ricorso...)

#### PREMESSO

- che l'istante è creditore nei confronti di \_\_\_\_\_ in forza di D.I. n. \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, reso esecutivo con decreto emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- che in data \_\_\_\_\_ veniva notificato atto di precetto con cui veniva intimato a \_\_\_\_\_ il pagamento, nel termine di 10 giorni, della somma di euro \_\_\_\_\_, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- che in data \_\_\_\_\_ veniva presentata all'ufficiale giudiziario del tribunale di \_\_\_\_\_ istanza di ricerca telematica dei beni, ex art. 492 bis, cpc;
- che in data \_\_\_\_\_ l'ufficiale giudiziario del tribunale di \_\_\_\_\_ rilasciava attestazione di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, ex art. 492 bis, comma 3, cpc (ad esempio, mancata decorrenza del termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, di cui all'art. 481, cpc);

#### OVVERO

- che in data \_\_\_\_\_ l'ufficiale giudiziario del tribunale di \_\_\_\_\_ rilasciava attestazione ex art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. cpc, di non poter eseguire l'accesso diretto alle banche dati, in quanto le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del medesimo alle banche dati di cui al quarto comma dell'art. 492 bis, cpc, ed a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater, comma 1, disp. att. cpc, non sono funzionanti;

#### OVVERO

- che in data \_\_\_\_\_ veniva presentata al presidente del tribunale di \_\_\_\_\_ istanza di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492 bis, comma 2, cpc);
- che in data \_\_\_\_\_ il presidente del tribunale di \_\_\_\_\_ rilasciava l'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492 bis, comma 2, cpc) ovvero rigettava la relativa richiesta (art. 492 bis, comma 3, cpc);
- che, a tutt'oggi, il debitore non ha provveduto al pagamento del dovuto;
- che il debitore risulta essere \_\_\_\_\_ (descrivere i rapporti di credito/debito tra il debitore e il terzo pignorato, ad es.: il debitore risulta essere dipendente della società Tizio; risulta essere titolare di un conto corrente presso la banca Caio, ecc.; indicare anche le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del terzo pignorato)
- che, pertanto, è intenzione del creditore procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute (dal terzo) nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del proprio credito di euro \_\_\_\_\_, aumentato della metà come per legge, oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;

Tutto ciò premesso

### **CITA**

\_\_\_\_\_ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del debitore) a comparire innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_, all'udienza del \_\_\_\_\_ con avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge;

### **INVITA**

\_\_\_\_\_ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del terzo pignorato) a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente, entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al difensore costituito come sopra indicato;

### **AVVERTE**

\_\_\_\_\_ (indicare generalità, codice fiscale e indirizzo del terzo pignorato) che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza e che, qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex art. 543, comma 4, c.p.c.).

Si da atto che il valore del presente procedimento è pari ad euro \_\_\_\_\_

Luogo e data

Avv. \_\_\_\_\_

### **VERBALE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

Ad istanza di \_\_\_\_\_, come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di \_\_\_\_\_:

- visto il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_, emesso dal Tribunale di \_\_\_\_\_, notificato in data \_\_\_\_\_, reso esecutivo con decreto emesso dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- visto l'atto di precetto notificato in data \_\_\_\_\_, con il quale si intimava a \_\_\_\_\_ di pagare la somma di euro \_\_\_\_\_, oltre interessi maturandi e spese successive occorrente;
- visto l'attestazione ex art. 492 bis, comma 3, cpc/art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. cpc, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dall'ufficiale giudiziario addetto al tribunale di \_\_\_\_\_;

### **OVVERO**

- visto il provvedimento di autorizzazione/rigetto ex art. 492 bis, comma 2, cpc, emesso in data \_\_\_\_\_ dal presidente del tribunale di \_\_\_\_\_;

### **HO PIGNORATO**

tutte le somme dovute da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in virtù di (indicare il rapporto intercorrente tra il terzo pignorato ed il debitore: rapporto di lavoro, conto corrente, ecc....), con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di euro \_\_\_\_\_ aumentata della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente atto e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal Giudice;

Al contempo

### **HO INTIMATO A**

\_\_\_\_\_ (indicare terzo pignorato) di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

### **HO INGIUNTO A**

\_\_\_\_\_ (indicare il debitore) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi;

### **HO INVITATO**

\_\_\_\_\_ (indicare il debitore) ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha

sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice del Tribunale di \_\_\_\_\_;

**HO AVVERTITO**

il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

**HO, ALTRESI', AVVERTITO**

il debitore che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ho, infine, notificato il presente atto a:

- Tizio, residente in \_\_\_\_\_, mediante consegna
- Società X, con sede legale in \_\_\_\_\_, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., mediante consegna

Luogo e data

Il Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario

- IL PRESENTE DOCUMENTO E' REPERIBILE SUL SITO INTERNET DELL'UNEP DEL TRIBUNALE DI FERMO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

<https://unep-tribunale-di-fermo.webador.it>

- LA MODULISTICA IN ESSO CONTENUTA E' REPERIBILE SEMPRE IN DETTO SITO IN FORMATO WORD
- GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE